

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

Istituto Comprensivo "A. Stradella" - Nepi.

Via Romasnc - 01036 - Nepi (VT) - C.F. 90056760565

✉vtic81400x@istruzione.it ✉vtic81400x@pec.istruzione.it

<http://www.icnepistradella.edu.it/>

☎ **0761/556092**

INFORMATIVA PRIVACY

VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE "GREEN PASS"

Ad integrazione di quanto già comunicato all'atto della costituzione del rapporto con l'Istituto Scolastico mediante l'informativa di base, in applicazione dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), desideriamo informarLa di un nuovo trattamento di dati personali che La potrà interessare, sottolineando che per semplicità ed esigenze di brevità, la presente rappresenta una integrazione della informativa di base pubblicata sul Sito Istituzionale, tutte le informazioni relative ai Suoi diritti ed a quanto non espressamente riportato in questo modulo potrà ricavarle dalla lettura dell'informativa citata.

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato infatti un decreto-legge (D.Lgs n. 111 del 6 agosto "Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università") che introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

Tra le misure previste e adottate è compreso l'obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

A questo proposito, è bene ricordare che il Ministero della Salute (circ. 35309 del 4 agosto 2021) ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera temporanea o permanente. Nei casi previsti, le competenti autorità sanitarie rilasceranno la certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

E' possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigienico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Acclarata la negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come green pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico-educativa.

Tanto premesso, dal 1 Settembre 2021 il Dirigente Scolastico, o un Suo Delegato, dovrà controllare la validità della certificazione verde Covid-19 di tutto il personale scolastico.

E' bene sottolineare che non sarà posta in essere nessuna attività di raccolta, registrazione o conservazione dei dati dell'intestatario della certificazione, e che la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante l'app nazionale "Verifica C-19" che lavora offline, non memorizza dati e non rende visibili le informazioni che hanno determinato l'emissione del *green pass*.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo "A.Stradella" - Nepi.

Via Romasnc - 01036 - Nepi (VT) - C.F. 90056760565

✉vtic81400x@istruzione.it ✉vtic81400x@pec.istruzione.it

<http://www.icnepistradella.edu.it/>

☎ **0761/556092**

Interessati	Il personale scolastico
Finalità e base giuridica del Trattamento	Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, avverrà allo scopo di prevenire e contenere il contagio da SARS-CoV-2, responsabile della malattia COVID-19. A tal fine, al momento dell'ingresso in Istituto, ai sensi dell'Art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021, a far data dal 01/09/2021 e fino al termine dello stato di emergenza, il Datore di Lavoro o un suo delegato richiederà al personale scolastico l'esibizione del Certificato Verde (green-pass), consentendo l'accesso esclusivamente a chi, in seguito alla lettura del codice a barre bidimensionale (IR Code) mediante l'applicazione "VerificaC19", risulterà possedere i requisiti di accesso (Codice VERDE)
Conservazione e comunicazione dei dati personali	<p>I dati e l'esito della verifica non verrà in alcun modo annotato, conservato e/o registrata dal D.S. o dal Suo delegato, su nessun tipo di supporto</p> <p>Il Dirigente Scolastico o il suo delegato, consulterà la schermata dell'applicazione "VerificaC19" che fornirà i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita ed esito del controllo (verde o rosso). Si precisa che la visione dell'esito del controllo (verde o rosso) non consente al soggetto deputato al controllo di visionare le informazioni che hanno determinato tale esito. Nel caso di verifica "VERDE", consentirà l'accesso al soggetto senza in alcun modo registrare né conservare tale informazione, nel caso di verifica "ROSSA" invece, comunicherà al Datore di lavoro il nominativo del soggetto a cui sarà stato impedito l'accesso a fini documentativi, per consentire al datore di lavoro l'applicazione delle sanzioni amministrative nonché per il computo dei giorni di assenza ingiustificata che condurranno, se del caso, alla sospensione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il soggetto deputato al controllo (datore di lavoro o suo delegato), nutrisse dubbi sulla congruità del certificato (ad esempio qualora riportasse un nominativo appartenente ad un genere diverso rispetto a quello del soggetto verificato o una data di nascita palesemente incompatibile con l'età evidente) potrà procedere alla verifica dell'identità del soggetto controllato richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dalla APP "VerificaC19".</p> <p>I dati personali relativi al controllo del certificato verde ossia nome, cognome, data di nascita ed esito del controllo (verde o rosso), saranno consultati da parte del Datore di lavoro o del suo delegato a norma di quanto previsto all'Art. 13 comma 2 lettera c) del D.P.C.M. del 17/06/2021.</p>
Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto	Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'Art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021, la mancata esibizione del certificato verde comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative nonché la sospensione del rapporto di lavoro come previsto dal medesimo Decreto Legge.